



# COMUNE DI GUARDIALFIERA

*Provincia di Campobasso*

C. so Umberto I, 26 – 86030 – tel. 0874 840131 fax 0874 840535 – e mail [comuneguardialfiera@virgilio.it](mailto:comuneguardialfiera@virgilio.it)

---

## ORDINANZA SINDACALE

N. 11 DEL 21-03-2021

*Prot. n. 1185*

**Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL PLESSO DI GUARDIALFIERA.**

### IL SINDACO

**ISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020, e del 31/01/2021 con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1 comma 16;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera a;

**VISTO** il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;*

**VISTO** il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;

**VISTO** il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 e, in particolare: - l'art. 1, comma 9, lett s), a mente del quale “*fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. (omissis)”;*

**PRESO ATTO** che l'articolo 2 del medesimo decreto prevede che le predette disposizioni si applicano a far data dal 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020;

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, prot. n. 32732, avente ad oggetto: «*Trasmissione documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”*»;

**VISTA** l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 31/01/2021 con la quale è stata istituita una zona rossa per il territorio comunale di Campomarino;

**VISTA** la successiva ordinanza n.9 del 07/02/2021 con la quale il Presidente della Regione ha esteso le misure già in essere per il Comune di Campomarino a tutti i comuni facenti parte del distretto sanitario di Termoli dal giorno 8 febbraio 2021 fino al 21/02/2021;

**VISTA** la successiva ordinanza n.11 del 20/02/2021 con la quale il Presidente della Regione ha prorogato le disposizioni contenute nell’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n.7 del 31 gennaio 2021 e nell’articolo 1, comma 1, l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n.9 del 7 febbraio 2021 fino al 07 marzo 2021;

**VISTO** il decreto legge 12/02/2021 n.12 rubricato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

**VISTO** il DPCM del 2 marzo 2021 che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19;

**VISTO** il decreto legge 13.03.2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid- 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

**VISTA** l’ordinanza del Ministero della Salute del 19/03/2021 recante “ Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 – regione Molise” con la quale si stabilisce che la Regione Molise dal 22 marzo 2021 sarà “zona arancione”;

**CONSIDERATO** che:

- ad oggi il tasso di positività è ancora pari all’ 8% sul totale dei tamponi effettuati nell’intero territorio molisano;
- in base al principio di prevenzione e cautela, è necessario adottare misure di contenimento del contagio che possa limitare il rischio di nuove ospedalizzazioni e quindi un ulteriore sovraccarico del sistema sanitario regionale;
- la recente sospensione della somministrazione del vaccino “Astrazeneca” ha comportato un ritardo nella campagna di vaccinazione anche per il personale docente, che potrebbe causare problemi nell’organizzazione didattica per via delle possibili indisposizioni del singolo docente nei giorni immediatamente successivi all’inoculazione del vaccino;

**RAVVISATA** la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale richiamata in premessa, per l'adozione di ordinanza recante misure più restrittive e restando salve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica e all'esito dell'analisi dell'impatto delle misure di cui alla presente ordinanza;

**RITENUTO** necessario e urgente ai fini precauzionali, rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, disporre la chiusura della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di questo Comune dal 22 marzo 2021 al 31/03/2021;

**VISTO:**

l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; l'art. 50

del TUEL , D. Lgs 267/2000;

**ORDINA**

per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti **la CHIUSURA** precauzionale della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di questo Comune **dal 22 marzo 2021 al 31/03/2021;**


**DISPONE**

- di trasmettere il presente provvedimento alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Palata affinché provveda tempestivamente ad informare gli alunni ed i genitori degli alunni;
- di trasmettere copia della presente ordinanza al Prefetto di Campobasso, alla Regione Molise, al Comando Stazione dei Carabinieri di Guardialfiera.
- la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Guardialfiera;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Guardalfiera, li 21-03-2021

*Il Sindaco*  
*Vincenzo Tozzi*



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **21-03-2021** al **05-04-2021**

**Reg. Pubbl. N. 143**

Guardalfiera, li 21-03-2021

*L'Addetto alla Pubblicazione*  
**Francesco D'ASCENZO**

